

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli
nella seduta del 19 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, San-

telli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LOSURDO ed altri: « Disciplina del trattamento del latte alimentare vaccino » (3490);

D'AGRÒ: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (3491);

D'AGRÒ: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene » (3492);

VIGNI ed altri: « Disposizioni in materia di raccolta del risparmio per la sostenibilità ambientale attraverso l'istituzione di fondi ecologici » (3493);

VIGNI ed altri: « Disposizioni in materia di incentivi per la certificazione di qualità ambientale EMAS e in materia di detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali » (3494).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 17 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle stazioni sperimentali per l'industria, per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 127).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 dicembre 2002, pagina 4, sesta riga, sostituire il numero: « X », con « I ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1032 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO
ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNA-
ZIONALE, FATTO A MONTREAL IL 1° OTTOBRE 1998
(APPROVATO DAL SENATO) (3078)**

(A.C. 3078 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998.

(A.C. 3078 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso Protocollo.

(A.C. 3078 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1173 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A EREVAN IL 7 AGOSTO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3080)

(A.C. 3080 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

l'onere indicato all'articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3080 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia

sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

(A.C. 3080 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3080 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro

10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3080 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI MEDIANTE UTILIZZO DI ESPLOSIVO, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 15 DICEMBRE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2074-B)

(A.C. 2074-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2074-B – Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

« ART. 280-bis. – *(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,

del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al capoverso ART. 280-bis, secondo comma, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono:

1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per, o avente la capacità di, causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

2) ogni arma o ordigno progettato per, o avente la capacità di, causare la

morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici o sostanze analoghe o irradiazioni e materie radioattive.

3. 1. Mantovani, Pisapia.

Al capoverso ART. 280-bis, secondo comma, dopo le parole: articolo 585 aggiungere le seguenti: secondo comma, numero 1), e terzo comma.

3. 2. Pisapia, Mantovani.

Al capoverso ART. 280-bis, terzo comma, dopo le parole: della Corte costituzionale, aggiungere le seguenti: di organi.

3. 4. Le Commissioni.

(Approvato)

Al capoverso ART. 280-bis, quinto comma, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numero 6).

3. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Mantovani.

(A.C. 2074-B — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

4. 1. *(nuova formulazione)* Mantovani, Pisapia.

(A.C. 2074-B — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

2. All'articolo 12, comma 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: previste dagli articoli *aggiungere le seguenti:* 62, numeri 4) e 6),

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: previste dagli articoli *aggiungere le seguenti:* 62, numeri 4) e 6),

5. 1. (*nuova formulazione*) Pisapia, Mantovani.

(A.C. 2074-B - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: « dall'articolo 270-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 270-*ter* e 280-*bis* ».

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A NEW
YORK IL 9 DICEMBRE 1999, E NORME DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CA-
MERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2412-B)**

(A.C. 2412-B - Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

SANZIONI

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la

sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1153 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CON ALLEGATI, FATTO A PARIGI IL 6 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3079)

(A.C. 3079 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

all'articolo 3, comma 1, l'espressione: «per ogni quadriennio» si intenda equivalente all'espressione: «ogni quattro anni»;

l'onere indicato al medesimo articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3079 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

(A.C. 3079 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3079 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere

dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3079 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1366 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ — UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA — CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO EUROPEO OMS PER GLI INVESTIMENTI IN SALUTE E PER LO SVILUPPO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA L'11 GENNAIO 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (3082)

(A.C. 3082 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3082 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità — Ufficio Regionale per l'Europa — concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

(A.C. 3082 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3082 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per soste-